



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 1964/2021

**Oggetto: FRATELLI ADRIANO E GIUSEPPE BONAVITA E FIGLI S.R.L..  
AUTORIZZAZIONE RILASCIATA AI SENSI DELL'ART.208 DEL D.LGS 152/2006 E  
SS.MM.II. CON P.D. N. 1734 DEL 10.06.2016 E SS.MM.II. PER LA REALIZZAZIONE E  
GESTIONE DI UN IMPIANTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI (ATTIVITÀ  
R3, R12, R13, D13, D15) SITO NEL COMUNE DI LUMARZO, FRAZIONE CAMPI.  
MODIFICA NON SOSTANZIALE E CONTESTUALE AGGIORNAMENTO AI SENSI DEL  
D.M. AMBIENTE 22 SETTEMBRE 2020, N. 188. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI  
EURO 320,00..**

In data 15/09/2021 il dirigente BRUZZONE MAURO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il bilancio di previsione triennale 2021-2023, approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con Deliberazione n. 4 del 20 gennaio 2021;

Visto il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

in particolare l'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che disciplina le modalità di recupero finalizzate alla cessazione dalla qualifica di rifiuto e all'ottenimento di End of Waste;

Visto il D.M. 05.02.1998 recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22";

Visto il D.M. Ambiente 22 settembre 2020, n. 188 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) da carta e cartone – Attuazione articolo 184-ter, comma 2, D.Lgs 152/2006";

Vista la legge Regione Liguria n. 18/1999 con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni concernenti la realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

Visto il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne che reca al Capo II, la disciplina prevista dall'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 152/06";

**Atteso che**

con A.D. n. 1734 del 10.06.2016 e ss.mm.ii. la Fratelli Adriano e Giuseppe Bonavita e Figli S.r.l. è stata autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. alla gestione di un impianto per lo stoccaggio, selezione, compattazione (attività R3, R12, R13, D13, D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito nel comune di Lumarzo, frazione Campi;

la Società è autorizzata al trattamento di carta e cartone (attività R3) al fine di ottenere End of Waste conforme ai requisiti di cui al punto 1.1.4 del Paragrafo 1.1 dell'Allegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998;

**Vista** la nota assunta al protocollo di questa Città Metropolitana con n. 40103 del 11.08.2021, con la quale la Società ha presentato comunicazione di modifica non sostanziale dell'autorizzazione e contestuale aggiornamento dell'A.D. n. 1734 del 10.06.2016 e ss.mm.ii. per adeguare l'autorizzazione stessa ai criteri di cui al Regolamento 188/2020 recante "*Regolamento recante disciplina della cessazione di qualifica di rifiuto (End of Waste) da carta e cartone – Attuazione articolo 184-ter comma 2 D.Lgs. 152/2006*";

**Atteso** che le modifiche comunicate consistono in:

incremento della volumetria di stoccaggio istantaneo a 60 m<sup>3</sup> per il rifiuto con CER 020304 - Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione (trattasi di refuso in quanto risulta autorizzata una volumetria di 160 m<sup>3</sup>);

incremento della volumetria di stoccaggio istantaneo da 2 a 10 m<sup>3</sup> per il rifiuto con CER 080317 – Toner per stampa esauriti;

collocazione di un container coperto da 40 m<sup>3</sup> in area 1 o area 2 per lo stoccaggio del rifiuto con CER 160214 – Apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 in aggiunta al contenitore da 5 m<sup>3</sup>;

incremento della volumetria di stoccaggio in contenitori specifici da 2 a 10 m<sup>3</sup> per il rifiuto classificato con CER 160216 – Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215;

incremento della volumetria di stoccaggio in contenitori specifici da 5 a 30 m<sup>3</sup> per il rifiuto classificato con CER 200110 – Abbigliamento;

incremento della volumetria di stoccaggio in contenitori specifici da 5 a 10 m<sup>3</sup> per il rifiuto classificato con CER 200111 – Prodotti tessili;

svolgimento delle attività D13 e D15, esclusivamente per lotti non recuperabili, per il rifiuto con codice CER 200307 – Rifiuti ingombranti

**Atteso** che la Società ha dichiarato che a seguito delle modifiche lo stoccaggio massimo istantaneo complessivo dell'impianto non subirà alcun incremento;

**Vista** la nota di Città Metropolitana di Genova prot. n. 41633 del 24.08.2021 con la quale è stato comunicato l'accoglimento della comunicazione di modifica non sostanziale, l'avvio del procedimento e con la quale, a seguito di verifica sulla documentazione pervenuta, sono state richieste alcune integrazioni documentali in riferimento all'Istruzione Operativa n. IO10C\_0 - "CRITERI QUALITÀ FRAZIONI MATERIALE CARTA E CARTONE [DM 22 settembre 2020, n. 188]", e in particolare:

- riferimenti normativi (decreti e norme uni di riferimento non sono state elencate)

- procedura scritta per la gestione delle non conformità
- piano di campionamento
- definizione di lotto ai fini della emissione della dichiarazione di conformità

**Atteso che** con la suddetta nota di avvio del procedimento è stato inoltre fornito:

- il nominativo del responsabile del procedimento nonché del referente tecnico coinvolto;
- il termine di conclusione procedimento fissato dalla norma entro 45 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richieste di integrazioni;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 09.01.2014;
- il domicilio digitale di questa Amministrazione: [pec@cert.cittametropolitana.genova.it](mailto:pec@cert.cittametropolitana.genova.it);

ed è stato altresì comunicato agli enti in indirizzo che, fatti salvi eventuali elementi ostativi che avrebbero dovuto essere comunicati entro 15 giorni dalla data della nota, questa amministrazione avrebbe proceduto alla modifica dell'autorizzazione in oggetto secondo quanto richiesto dalla Società;

**Vista** la nota assunta al protocollo di questa Città Metropolitana con n. 42554 del 31.08.2021, con la quale la Società ha riscontrato la richiesta di integrazioni in merito alla procedura operativa ed ha altresì fornito alcune precisazioni in merito alla modifica richiesta, in particolare:

ha trasmesso l'Istruzione Operativa "CRITERI QUALITÀ FRAZIONI MATERIALE CARTA E CARTONE [DM 22 settembre 2020, n. 188]" aggiornata con gli elementi richiesti;

ha rettificato la richiesta relativa alla volumetria di stoccaggio istantaneo per il rifiuto con codice CER 020304 - Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione, confermando quanto già autorizzato, pari a 160 m<sup>3</sup>;

#### **Rilevato che**

la Società Fratelli Adriano e Giuseppe Bonavita e Figli S.r.l. è in possesso della certificazione ISO 9001:2015 (certificato n. 68654/B/0001/UK/it rilasciato da URS Italia);

la società Fratelli Adriano e Giuseppe Bonavita e Figli S.r.l. è in possesso della certificazione ISO 14001:2015 (certificato n. 68654/A/0001/UK/it rilasciato da URS Italia).

#### **Considerato che**

le procedure e le soluzioni gestionali che Società Fratelli Adriano e Giuseppe Bonavita e Figli S.r.l. intende adottare, ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al D.M. 188/2020, non comportano modifiche sostanziali all'impianto di messa in riserva, selezione e recupero dei rifiuti e pertanto l'aggiornamento è stato considerato correttamente dalla Ditta quale modifica non sostanziale;

#### **Ritenuto**

che la modifica richiesta sia da ritenersi non sostanziale ai sensi dell'art. 35, comma 2, della L.R. n. 18/1998 dell'autorizzazione unica rilasciata con A.D. n. 1734 del 10.06.2016 e ss.mm.ii.;

che sia necessario procedere alla modifica in tal senso dell'A.D. n. 1734 del 10.06.2016 e ss.mm.ii.;

**Atteso** che non sono pervenute, entro il termine indicato nella nota di avvio del procedimento, osservazioni o richieste di integrazioni o motivati dissensi in merito alla modifica;

**Preso atto** che la Società Fratelli Adriano e Giuseppe Bonavita e Figli S.r.l. è iscritta presso la Prefettura di Genova nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa "White list" di cui alla legge 190/2012 e dal DPCM 18/04/2013;

**Considerato** che l'istanza di modifica non sostanziale, risulta completa di copia di distinta di pagamento pari a € 320,00 dovuti quale contributo per le spese di istruttoria ex art. 208 – D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. ed effettuato in data 06.08.2021 a favore della Città Metropolitana di Genova, secondo quanto determinato con D.G.P. n.183/2011, da introitarsi secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Azione	Importo	Struttura accertamento
3010002	3001624	320,00	104/2021

**Vista** la relazione di chiusura procedimento redatta dal responsabile di procedimento in data 08.09.2021, prot. n. 44304 del 10.09.2021, agli atti del procedimento e inserita nel relativo fascicolo informatico;

**Dato atto** che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dott. Giovanni Testini, Responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

**Considerato che** con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

**Atteso che** con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012 art. 12 comma 42, della L. 241/1990 art. 6 bis e del PTPCT 2020/2022 paragrafo 9.8, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente provvedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del Responsabile del Procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa Amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli Uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento.

**Ritenuto che** il presente Atto non è soggetto a ulteriori pubblicazioni rispetto alla specifica disciplina di settore e rispetto alla normativa in materia di pubblicità e trasparenza;

**Ritenuto che** sussistano i presupposti per procedere con il rilascio del presente atto sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria da parte degli uffici competenti si è conclusa favorevolmente con le prescrizioni riportate nella successiva parte dispositiva.

Tutto quanto ciò premesso,

## DISPONE

- 1) di modificare, fatti salvi i diritti di terzi, le prescrizioni contenute al punto 1 dell'A.D. n. 1734 del 10.06.2016 e ss.mm.ii., rilasciato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. alla

Società Fratelli Adriano e Giuseppe Bonavita e Figli S.r.l. per la gestione dell'impianto per lo stoccaggio, selezione, compattazione (attività R3, R12, R13, D13, D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito nel comune di Lumarzo, frazione Campi, come di seguito riportato:

- a) la tabella di cui all'Allegato 2 all'A.D. n. 1734 del 10.06.2016 e ss.mm.ii. è modificata come di seguito riportato:
- CER 080317 – Toner per stampa esauriti: 10 m<sup>3</sup> di volumetria massima di stoccaggio istantaneo;
  - CER 160214 – Apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213: 40 m<sup>3</sup> di volumetria massima di stoccaggio istantaneo in container coperto in area 1 o area 2 - contenitore da 5 m<sup>3</sup>;
  - CER 160216 – Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215: 10 m<sup>3</sup> di volumetria massima di stoccaggio istantaneo in contenitori specifici;
  - CER 200110 – Abbigliamento: 30 m<sup>3</sup> di volumetria massima di stoccaggio istantaneo in contenitori specifici;
  - CER 200111 – Prodotti tessili: 10 m<sup>3</sup> di volumetria massima di stoccaggio istantaneo in contenitori specifici;
  - CER 200307 – Rifiuti ingombranti: svolgimento delle attività R12/R13/D13/D15, esclusivamente per lotti non recuperabili;

#### Prescrizioni End of Waste

- b) è autorizzato il trattamento (attività R3) di rifiuti costituiti da carta e cartone ai fini dell'ottenimento di End of Waste ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e del "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152" di cui al D.M. Ambiente 22 settembre 2020, n. 188;
- c) il trattamento finalizzato all'ottenimento di End of Waste dovrà essere eseguito adottando le procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità alla norma UNI EN 643 (Istruzione Operativa n. IO10C\_0) contenute nel sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 di cui si è dotata la Società;
- d) la cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto di materiale prodotto decorrerà dal momento dell'emissione della dichiarazione di conformità dell'End of Waste, fino a quel momento la materia prodotta dovrà essere gestita come rifiuto;
- e) la carta e il cartone già trattati e in attesa dell'emissione della dichiarazione di conformità dovranno essere gestiti come rifiuti e dovranno essere chiaramente distinti dai rifiuti ancora da trattare e dai lotti di End of Waste eventualmente presenti in impianto;
- f) ai fini dell'emissione della dichiarazione di conformità è definito come "lotto" il quantitativo coincidente con il carico in uscita dall'impianto;
- g) la dichiarazioni di conformità di cui al punto precedente dovrà essere redatta in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000) e dovrà contenere le seguenti sezioni minime:
- ragione sociale del produttore
  - caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto
  - la quantificazione del lotto di riferimento

- h) la dichiarazione di conformità dovrà essere redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto e inviata, con una delle modalità di cui all'art. 65 del D.Lgs 7 marzo 2005 n.82 all'autorità competente e all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.

Si ricorda che l'accertamento dei requisiti di cui alla lettera a) dell'Allegato 1 al D.M. 188/2020 deve avvenire con cadenza almeno semestrale e comunque al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso. L'accertamento dei requisiti di cui alla lettera a) deve essere effettuato da un organismo certificato secondo la norma UNI EN 9001 e il prelievo dei campioni deve avvenire secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802.

Il periodo di conservazione del campione di carta e cartone recuperati è pari ad un anno. Tale periodo di conservazione è ridotto a 6 mesi per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (Emas) e per le imprese in possesso della certificazione ambientale Uni En Iso 14001 rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

Altresì

### DISPONE

- 2) di introitare la somma di € 320,00 versati dalla Società Fratelli Adriano e Giuseppe Bonavita e Figli S.r.l. secondo il seguente schema:

#### DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
EN TR ATA	3010002	0	3001624	+	320,00					104	2021		
<b>Note:</b>													
<b>TOTALE ENTRATE:</b>				+	320,00								
<b>TOTALE SPESE:</b>				-									

- 3) di trasmettere il presente Atto alla società Fratelli Adriano e Giuseppe Bonavita e Figli S.r.l.

- 4) di trasmettere il presente Atto, per gli aspetti di relativa competenza:

alla Regione Liguria

al Comune di Lumarzo

all'ARPAL

alla Sezione Regionale dell'Albo Gestori Ambientali del Ministero della Transizione Ecologica.

alla ASL3 Genovese

Sono fatte salve tutte le prescrizioni dell'Atto Dirigenziale n. 1861 del 16/10/2020, che il presente Atto non ha inteso modificare, nonché tutti gli obblighi comunque disposti per legge ed applicabili al caso.

Il presente Atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 28 giorni dalla presentazione dell'istanza avvenuta il 11.08.2021, dedotta la sospensione di 7 gg.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sull'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni e sarà successivamente reperibile sul portale telematico Dati Aperti dell'Amministrazione in conformità al decreto trasparenza.

Si informa che contro il presente Atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D. Lgs n.104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'Atto.

**Sottoscritta dal Dirigente  
(BRUZZONE MAURO)  
con firma digitale**



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

**Proponente: Ufficio Rifiuti scarichi e bonifiche**

**Oggetto: FRATELLI ADRIANO E GIUSEPPE BONAVITA E FIGLI S.R.L.. AUTORIZZAZIONE RILASCIATA AI SENSI DELL'ART.208 DEL D.LGS 152/2006 E SS.MM.II. CON P.D. N. 1734 DEL 10.06.2016 E SS.MM.II. PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI (ATTIVITÀ R3, R12, R13, D13, D15) SITO NEL COMUNE DI LUMARZO, FRAZIONE CAMPI. MODIFICA NON SOSTANZIALE E CONTESTUALE AGGIORNAMENTO AI SENSI DEL D.M. AMBIENTE 22 SETTEMBRE 2020, N. 188. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 320,00.**

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

### VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENT RAT A	3010002	0	3001624	+	320,00					104	2021		
<b>Note:</b>													
<b>TOTALE ENTRATE:</b>				+	320,00								
<b>TOTALE SPESE:</b>				+									

Genova li, 16/09/2021

**Sottoscritto dal responsabile  
dei Servizi Finanziari**



# **CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA**

**(POLESE BARBARA)**  
**con firma digitale**